



COMUNE DI ACRI

Provincia di Cosenza

Ordinanza n. 235/2020
DEL 22 marzo 2020

IL SINDACO

RICHIAMATA l'assoluta necessità di far fronte alla emergenza dell'epidemia da coronavirus attraverso misure di contenimento che riducano il rischio per i cittadini di essere esposti al COVID-19 e poter contrarre la malattia;

VISTI i DPCM del 08.03.2020, del 09.03.2020 e del 11.03.2020 che limitano ogni spostamento delle persone fisiche in entrata ed in uscita dai territori salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative e situazioni di necessità o spostamenti per motivi di salute;

VISTE, altresì:

- l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 3 del 08/03/2020 recante in oggetto: "Urgenti misure per la prevenzione e gestione della emergenza epidemiologica da Covid-19";
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 4 del 10/03/2020 recante in oggetto: "Disposizioni operative inerenti ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 5 del 11/03/2020 recante in oggetto: "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 7 del 14/03/2020 recante in oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica: provvedimenti relativi all'ingresso di persone fisiche nel territorio regionale";

VISTI, da ultimo:

- 1) ORDINANZA DEL MINISTRO DELLA SALUTE DATATA 20 MARZO 2020, RECANTE ALL'ART. 1 "ULTERIORI MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO SULL'INTEROTERRITORIONAZIONALE)";
- 2) ORDINANZA DEL MINISTRO DELLA SALUTE DI CONCERTO CON IL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 22.3.2020, RECANTE ALL'ART. 1 "ULTERIORI MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE)";

- 3) ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE CALABRIA N. 12 DEL 20.03.2020 RECANTE "ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019. ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA: LIMITAZIONE DEGLI SPOSTAMENTI SU TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE",
- 4) ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE CALABRIA N. 15 DEL 22.3.2020 RECANTE "ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019. ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA: LIMITAZIONE DEGLI SPOSTAMENTI SU TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE";

EVIDENZIATO che:

- la ratio di tutte le misure di cui sopra è quella di preservare il territorio nazionale da assembramenti di persone che possano favorire il diffondersi del virus per contagio e quindi attuare il necessario distanziamento sociale in un'ottica sempre più radicale e che in particolare l'ultimo DPCM datato 11.03.2020 ha inteso ridurre le eccezioni alla regola della "permanenza generalizzata presso la propria residenza" (#loRestoACasa) allo stretto necessario per assicurare alle famiglie l'occorrenza per fronteggiare le necessità, intese come ciò che risponde a bisogni vitali e non alle pur importanti esigenze voluttuarie dell'ordinario quotidiano;
- che il rischio di contagio, ormai gravissimo sull'intero territorio regionale e il fatto che i dati della diffusione dell'epidemia dimostrano che, nonostante le misure in precedenza adottate, i numeri di contagio sono in continua e forte crescita nella Regione per cui necessitano ulteriori misure per la tutela della salute pubblica che non si pongono in contrasto con tutta la normativa sopra richiamata (in particolare i DPCM ma la rafforzano tenendo in considerazione le evenienze contingenti e le caratteristiche e situazioni del territorio amministrato.

CONSIDERATO che alla data odierna continua a registrarsi un rapido e preoccupante incremento dei casi positivi da infezione COVID-19 sul territorio della Regione Calabria, e che anche nella Provincia di Cosenza numerose persone sono state poste in quarantena obbligatoria e molte altre risultano ricoverate;

PRESO ATTO di quanto annunciato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte nella sera di ieri, sabato 21 marzo, in ordine a nuove e importanti misure ulteriormente restrittive per tutta l'Italia al fine di fermare la diffusione dell'epidemia COVID-19.

CONSIDERATO che molti Presidenti di Regione del Centro Nord hanno adottato o stanno per adottare ulteriori misure restrittive per i loro territori;

ATTESO che;

- il diffondersi dell'epidemia nella Regione Calabria-alla luce della tempistica degli eventi può essere messa in correlazione con la imponente diffusione dell'infezione registrata in molte regioni italiane del centro-nord e con l'enorme flusso di rientri da quei territori da parte

di nostri concittadini avvenuto subito dopo il DPCM del giorno 8.03.2020;

- un ulteriore afflusso può derivare dalle ulteriori misure restrittive sopra descritte;

RICHIAMATE, in ordine a quanto sopra paventato:

- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020, che, tra l'altro, prevede espressamente "nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.";
- l'Ordinanza del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Interno del 22.3.2020, che espressamente fa *divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.*;
- l'Ordinanza n. 15 del 22 marzo 2020 del Presidente della Regione Calabria, "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: limitazione degli spostamenti su tutto il territorio regionale" che ha espressamente ordinato:

"1. Con decorrenza immediata e fino al 3 aprile 2020 è vietato ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dal territorio regionale, salvo che per spostamenti derivanti da comprovate esigenze lavorative legate all'offerta di servizi essenziali ovvero spostamenti per gravi motivi di salute.

2. Ai trasgressori, alla luce della potenziale esposizione al contagio, si applica comunque la misura Immediata della quarantena obbligatoria per 14 giorni, attraverso il Dipartimento di Prevenzione dell'ASP territorialmente competente, con le modalità già previste dai precedenti provvedimenti regionali, richiamati nella presente Ordinanza;

3. Il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla presente Ordinanza comporta l'applicazione di quanto previsto dall'art. 650 del Codice Penale "Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità ⁽¹⁾ per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene ⁽²⁾, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato [337, 338, 389, 509] ⁽³⁾, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecentosei euro

EVIDENZIATO che:

- alla data odierna le strutture ospedaliere sul territorio regionale risultano particolarmente carenti come testimoniato dalle preoccupazioni espresse ufficialmente da parte dei referenti delle strutture ministeriali nonché delle massime rappresentanze delle istituzioni regionali proprio in relazione alla capacità di gestione dell'emergenza coronavirus;
- in particolare, attualmente, le strutture ospedaliere sul territorio regionale dispongono di postazioni di terapia intensiva e di aree adeguate al trattamento ed alla gestione dell'emergenza oggettivamente insufficienti dinnanzi al diffondersi dell'epidemia;

EVIDENZIATO che è attuale il pericolo di una diffusione significativa dell'infezione da COVID- 19 sul territorio comunale e che nella propria qualità di "Autorità sanitaria locale" il Sindaco è investito del compito di tutelare la salute dei cittadini e delle persone operanti sul territorio comunale e pertanto di adottare anche le disposizioni e le raccomandazioni che possano rafforzare e rendere concreta l'azione di contrasto al diffondersi dell'epidemia;

TUTTO ciò considerato e ribaditi tutti i divieti, le prescrizioni e le limitazioni imposti dai provvedimenti sino ad oggi approvati e comunicati a tutti i cittadini ed operatori economici;

VISTO il D.lgs. 267/2000;

DISPONE

IN ATTUAZIONE DELLE MISURE DI CONTENIMENTO DETTATE DAI PROVVEDIMENTI NAZIONALI E REGIONALI - DA ULTIMO DALL' ORDINANZA del Ministro della Salute di concerto con il Ministero dell'Interno del 22 marzo 2020 e DALL' ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE CALABRIA N. 15 DEL 22.03.2020 E SALVO NUOVI PROVVEDIMENTI

- con decorrenza immediata e fino al 3 aprile 2020 è espressamente vietato ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dal territorio regionale, salvo che gli stessi non siano giustificati da comprovate esigenze lavorative legate all'offerta di servizi essenziali ovvero spostamenti per gravi motivi di salute, che saranno comprovati dalla prescritta autocertificazione, da esibire a richiesta del personale delegato ai controlli.
- è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o di spostarsi con mezzi di trasporto pubblico o privato nel territorio del comune di Acri, salvo che per comprovate esigenze lavorative di assoluta urgenza, ovvero per motivi di salute, ovvero per altre attività indifferibili e comunque motivate;
- CHE PARIMENTI SIA VIETATO TRANSITARE SULLE STRADE COMUNALI E SULLA STRADA STATALE ANAS (TRATTO RICADENTE NEL TERRITORIO COMUNALE) AI MEZZI PROVENIENTI DA FUORI REGIONE CHE NON SI MUOVANO PER COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE LEGATE ALL'OFFERTA DI SERVIZI ESSENZIALI OVVERO SPOSTAMENTI PER GRAVI MOTIVI DI SALUTE CHE SARANNO COMPROVATI DALLA PRESCRITTA AUTOCERTIFICAZIONE DA ESIBIRE A RICHIESTA DEL PERSONALE DELEGATO AI CONTROLLI.
- LA CHIUSURA DEI CANTIERI, EDILI PUBBLICI E PRIVATI, PRESENTI SUL TERRITORIO CHE NON SIANO RICONDUCIBILI A SERVIZI ESSENZIALI PER COME DISCIPLINATI DAL DPCM IN CORSO DI EMANAZIONE.

AVVISA

Per come previsto nei citati regionali

- Ai trasgressori. alla luce della potenziale esposizione al contagio. si applica comunque la misura immediata della quarantena obbligatoria per 14 giorni. attraverso il Dipartimento di Prevenzione dell'ASP territorialmente competente. con le modalità già previste dai precedenti provvedimenti regionali. richiamati nella presente Ordinanza;
- Ogni violazione dei provvedimenti adottati dalle autorità a tutela della salute pubblica è suscettibile di responsabilità penale ai sensi dell'art. 650 codice penale. Inoltre. la gravità del rischio epidemiologico. cui si espone la pubblica salute. potrà essere perseguita ai sensi dell'art. 438 del codice penale che sanziona chiunque diffonda una malattia infettiva e contagiosa caratterizzata da un'elevata incontrollata capacità di diffusione.

DISPONE

1. la più ampia diffusione della presente ordinanza attraverso la pubblicazione, oltre che ,sull'albo pretorio, sul sito web del Comune e con ogni altro mezzo di comunicazione e altre forme di pubblicità idonee;
2. la trasmissione della stessa:
 - al Presidente della Regione Calabria
 - a S.E. Prefetto di Cosenza
 - Al Sig. Questore di Cosenza
 - Al Comando di Polizia Locale
 - Al Commissariato della Polizia di Stato
 - Al Comando Carabinieri di Acri,
 - Al Comando gruppo della Guardia di Finanza

Affinchè ciascuno per le proprie competenze, vigilino sul rispetto della presente ordinanza

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e va pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Acri.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Calabria o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO

F.to: Avv.Pino Capalbo